

DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2020

181/2020/R/GAS

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SETTLEMENT GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1112^a riunione del 26 maggio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2009, n. 137/02, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas, (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 312/2016/R/gas 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato del bilanciamento o TIB, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas) e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 220/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 220/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2018, 499/2018/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 480/2018/R/gas, come modificata dalla deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 81/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 148/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 155/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 266/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 451/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 538/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2019/R/gas);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di rete).

CONSIDERATO CHE:

- il 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la riforma della regolazione del servizio di trasporto e bilanciamento del gas naturale relativa ai prelievi di gas presso i punti di interconnessione della rete di trasporto con gli impianti di distribuzione (di seguito: *city gate*), definita dall’Autorità per il tramite di una serie di provvedimenti tra i quali rilevano:
 - la deliberazione 72/2018/R/gas, con la quale l’Autorità ha approvato la riforma della disciplina in materia di *settlement* contenuta nel TISG, che prevede tra l’altro l’attribuzione al Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: Gestore del SII) dei compiti funzionali alla raccolta dalle imprese di distribuzione dei dati di misura e alla loro elaborazione e messa a disposizione, in forma aggregata, a Snam Rete Gas per la gestione del *settlement*;
 - la deliberazione 148/2019/R/gas, con la quale l’Autorità ha, tra l’altro, riformato la disciplina relativa alla definizione del bilancio provvisorio di trasporto in coerenza con le disposizioni in materia di *settlement*;
 - la deliberazione 155/2019/R/gas, con la quale l’Autorità ha previsto la certificazione, nell’ambito del Registro Centrale Ufficiale del Sistema Informativo Integrato, della filiera dei rapporti commerciali fra utenti del bilanciamento (di seguito: UdB) e utenti della distribuzione (di seguito: UdD);
- con la deliberazione 538/2019/R/gas, l’Autorità ha approvato il Codice di rete di Snam Rete Gas che recepisce le sopra richiamate disposizioni e che prevede, tra l’altro, la messa a disposizione degli UdB, sulla base dei dati ricevuti dal Gestore del SII, entro il 28 di ciascun mese il bilancio definitivo di trasporto del mese precedente;

- in esito all'effettuazione della prima sessione di bilanciamento dall'entrata in vigore della riforma del *settlement*, riferita al mese di gennaio 2020, nell'ambito del bilancio mensile è stata riscontrata la presenza di prelievi anomali, elaborati sulla base delle letture effettive, o loro stime, relative ai misuratori installati presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR), rese disponibili dalle imprese di distribuzione ai sensi della regolazione vigente in materia;
- pertanto, con specifici comunicati pubblicati in data 7 aprile 2020:
 - Snam Rete Gas ha reso noto che avrebbe provveduto ad effettuare una rielaborazione straordinaria del bilancio di gennaio 2020 in data 15 maggio, qualora in presenza di nuovi dati pervenuti dal Gestore del SII entro l'8 maggio 2020, ed ha altresì invitato gli (i) UdD a completare le attività di verifica e segnalazione alle rispettive imprese di distribuzione in tempo utile a consentire le eventuali rettifiche da parte delle stesse imprese di distribuzione entro i tempi indicati dal SII e (ii) gli UdB a segnalare agli UdD, cui forniscono il gas, ogni anomalia eventualmente riscontrata nell'ambito del bilancio definitivo di gennaio 2020 già pubblicato, in tempo utile a garantire il rispetto dei termini indicati;
 - il Gestore del SII ha reso noto il calendario degli adempimenti funzionali per la rettifica dei dati relativi al mese di gennaio da parte delle imprese di distribuzione;
- in esito alle attività di rielaborazione relative al mese di gennaio 2020 il Gestore del SII ha evidenziato il permanere di alcune anomalie relative a PdR con dettaglio di misura giornaliero;
- in particolare, tra i PdR che presentano le anomalie, sono stati individuati PdR caratterizzati da livelli di prelievo giornaliero o mensile anomali;
- pertanto, il Gestore del SII, in coerenza con le valutazioni espresse dagli Uffici dell'Autorità, ha provveduto ad escludere dai dati aggregati trasmessi a Snam Rete Gas i prelievi dei PdR sulla base dei seguenti criteri, per il mese di gennaio 2020, e a darne comunicazione alle imprese di distribuzione interessate:
 - massimo prelievo giornaliero superiore del 30% del prelievo medio giornaliero del mese, per i PdR con (i) consumo annuo di cui al comma 4.1 del TISG (di seguito: CA_{PdR}) non inferiore a 5.000 Smc e prelievo mensile superiore a 5.000 Smc o (ii) con CA_{PdR} inferiore a 5.000 Smc e prelievo mensile superiore a 100.000 Smc;
 - prelievo mensile superiore al CA_{PdR} , per i PdR con (i) CA_{PdR} non inferiore a 5.000 Smc o con (ii) prelievo mensile superiore a 100.000 Smc;
- sulla base di tali criteri sono stati esclusi 650 PdR su circa 22 milioni;
- il Gestore del SII ha segnalato che tutte le anomalie risultano derivanti da errori o diverse interpretazioni delle regole di compilazione dei flussi di trasmissione dei dati misura da parte delle imprese di distribuzione, flussi in base ai quali il medesimo determina il prelievo giornaliero del PdR;

- alla data del presente provvedimento, per effetto delle verifiche sopra richiamate, non si è ancora conclusa la rielaborazione straordinaria del bilancio definitivo del mese di gennaio 2020;
- la presenza di dati di prelievo anomali o in generale non corretti nella contabilizzazione delle sessioni di bilanciamento comporta un ritardo nella regolazione delle relative partite economiche, nell'ambito della prima sessione di aggiustamento utile, con conseguenti oneri finanziari in capo al sistema nonché incremento del rischio per il sistema di mancato recupero delle somme dovute;
- l'Autorità intende intervenire con successivo provvedimento a definire specifici meccanismi incentivanti in relazione alle modalità e alla qualità dei dati di misura resi disponibili dalle imprese di distribuzione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la deliberazione 451/2019/R/gas ha previsto, al punto 7, che Snam Rete Gas provveda all'analisi del funzionamento della metodologia di profilazione dei prelievi, funzionale alla stima dei quantitativi da approvvigionare, ai fini della definizione dei possibili correttivi e di una possibile evoluzione della stessa e, al punto 8, che Snam Rete Gas presenti entro il 30 maggio 2020, una prima relazione sui risultati dell'analisi unitamente ad una valutazione circa il possibile efficientamento dei processi e della metodologia adottata;
- con la deliberazione 538/2019/R/gas è stata definita una disciplina transitoria di applicazione dei corrispettivi di scostamento con l'obiettivo di tutelare le esigenze rappresentate da alcuni soggetti in merito all'opportunità di limitare i rischi connessi alla possibile non corretta valutazione delle capacità di trasporto necessarie per effetto delle incertezze nella previsione dei prelievi nella prima fase di applicazione della riforma del *settlement* gas, partita il 1 gennaio 2020;
- in particolare, il punto 4 della deliberazione 538/2019/R/gas stabilisce che le imprese di trasporto, entro il mese di maggio 2020, consentano agli UdB di incrementare le capacità di cui dispongono presso i *city gate* con effetto dal 1 ottobre 2019, tenendone conto nell'applicazione dei corrispettivi di scostamento.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente definire disposizioni che, per il mese di gennaio 2020, consentano a Snam Rete Gas di acquisire direttamente dalle imprese di distribuzione il prelievo giornaliero corretto dei PdR esclusi dal Gestore del SII al fine della loro contabilizzazione nell'ambito del bilancio di trasporto;
- sia, pertanto, opportuno stabilire i conseguenti adempimenti in capo alle imprese di distribuzione e al Gestore del SII;

- ai fini degli interventi di cui alla presente deliberazione rileva il numero contenuto dei PdR interessati dalle anomalie sopra richiamate che ne consente, in via eccezionale, la gestione da parte delle imprese di distribuzione anche attraverso procedure dedicate;
- inoltre, tali interventi rispondono ad un'esigenza presumibilmente di carattere transitorio in quanto, in esito alla fase di avvio del nuovo sistema di *settlement*, gli operatori potranno affinare i propri sistemi e le proprie modalità operative con l'effetto di ridurre l'insorgere di casi anomali quali quelli descritti a situazione marginali;
- sia, inoltre, opportuno che Snam Rete Gas e il Gestore del SII, in relazione ai bilanci dei mesi successivi a gennaio 2020, si coordinino al fine di proporre, per la verifica dell'Autorità, i criteri per l'individuazione di prelievi anomali, risultanti dalle elaborazioni delle misure trasmesse dalle imprese di distribuzione;
- sia opportuno definire, con successivo provvedimento, integrazioni alle disposizioni del *settlement* volte a disciplinare, nell'ambito delle ordinarie attività svolte dal Gestore del SII, la comunicazione a imprese di distribuzione, UdD e UdB delle anomalie rilevate ai fini della loro correzione;
- sia opportuno che, nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al precedente alinea, Snam Rete Gas e il Gestore del SII provvedano, con riferimento alle attività di competenza, alla rielaborazione straordinaria dei bilanci dei mesi da febbraio ad aprile 2020, prevedendo altresì la comunicazione, da parte del Gestore del SII, delle anomalie riscontrate a imprese di distribuzione, UdD e UdB e individuando modalità per la loro correzione ed inclusione nell'ambito dei dati aggregati resi disponibili a Snam Rete Gas;
- alla luce degli esiti delle prime sessioni di bilanciamento effettuate ai sensi della deliberazione 72/2018/R/gas e in considerazione di quanto sopra illustrato circa le criticità rilevate e le soluzioni individuate, sia necessario prorogare il termine di cui al già citato punto 4 della deliberazione 538/2019/R/gas, dando mandato alle imprese di trasporto di definire e rendere pubbliche le nuove tempistiche per l'incremento delle capacità conferite agli UdB ai *city gate*, con effetto dal 1 ottobre 2019;
- sia opportuno prevedere che le nuove tempistiche di cui al precedente alinea siano fissate in coerenza con i criteri che hanno ispirato i punti 3 e 4 della deliberazione 538/2019/R/gas, ossia che si tenga conto della necessità da parte degli UdB di disporre di una base dati sufficientemente solida per effettuare le valutazioni in merito agli incrementi da richiedere, base dati che si reputa costituita dagli esiti consolidati di almeno tre bilanci mensili definitivi;
- sia necessario posticipare il termine di cui al punto 8 della deliberazione 451/2019/R/gas, al fine di consentire a Snam Rete Gas di disporre per le analisi richieste di almeno quattro bilanci mensili di trasporto consolidati

DELIBERA

1. di prevedere che in relazione ai PdR misurati mensilmente con dettaglio giornaliero esclusi, sulla base dei criteri richiamati in motivazione, dai dati aggregati trasmessi dal Gestore del SII a Snam Rete Gas per il bilancio di gennaio 2020:
 - a) il Gestore del SII, trasmetta a Snam Rete Gas, alle imprese di distribuzione, alle altre imprese di trasporto, agli UdD e agli UdB, ciascuno per i PdR di competenza, l'elenco completo degli stessi corredato dei prelievi giornalieri determinati dal Gestore del SII e delle informazioni di cui ai seguenti campi individuati nelle procedure operative del Gestore del SII : COD_PDR, PIVA_DISTR, DATA_VAL, PIVA_IT, PIVA_UDD, PIVA_UDB, DTG, COD_REMI, PREL_ANNUO_PREV, ID_REG_CLIM, COD_PROF_PREL_STD, TRATTAMENTO, TIPO_CLIENTE, UN_MIS_PREL;
 - b) entro il settimo giorno lavorativo successivo alla trasmissione delle informazioni di cui alla lettera a), le imprese di distribuzione destinatarie possono confermare a Snam Rete Gas la correttezza del prelievo giornaliero determinato dal Gestore del SII, ovvero, trasmettere a Snam Rete Gas secondo formati e modalità dalla stessa stabiliti, il prelievo giornaliero corretto dei PdR, individuati nell'elenco ricevuto;
 - c) le imprese di distribuzione trasmettano le medesime informazioni e nei medesimi termini di cui alla lettera a) alle altre imprese di trasporto, agli UdD e agli UdB ciascuno per i PdR competenza;
 - d) Snam Rete Gas provveda alla rielaborazione del bilancio definitivo, relativamente agli UdB interessati, sulla base delle informazioni di cui alla lettera b), non più tardi del decimo giorno lavorativo successivo al termine di cui alla medesima lettera; a tal fine le altre imprese di trasporto che non hanno aderito al servizio di predisposizione del bilancio definitivo di cui al punto 2.6 della deliberazione 72/2018/R/gas, trasmettono i dati funzionali alla rielaborazione entro il quarto giorno lavorativo successivo al termine di cui alla lettera c);
 - e) la mancata trasmissione dei dati di cui alla lettera c) da parte delle imprese di distribuzione comporta la conferma automatica dell'esclusione del PdR dal calcolo del prelievo del bilancio di trasporto. Snam Rete Gas comunica all'Autorità nell'ambito degli adempimenti di cui all'articolo 30 del TISG gli esiti delle attività di cui al presente punto1;
2. di prevedere che Snam Rete Gas e il Gestore del SII si coordinino al fine di proporre, per la verifica dell'Autorità, i criteri per l'individuazione di prelievi anomali, risultanti dalle elaborazioni delle misure trasmesse dalle imprese di distribuzione;

3. di prevedere che Snam Rete Gas pubblichi detti criteri di cui al punto precedente sul proprio sito internet; i medesimi criteri sono pubblicati sul sito del Gestore del SII;
4. di prevedere che Snam Rete Gas e il Gestore del SII si coordinino al fine di definire le tempistiche di rielaborazione straordinaria dei bilanci da febbraio ad aprile 2020, prevedendo la comunicazione, da parte del Gestore del SII, delle anomalie riscontrate a imprese di distribuzione, UdD e UdB e modalità per la loro correzione ed inclusione nell'ambito dei dati aggregati resi disponibili dal Gestore del SII a Snam Rete Gas, e ne diano pubblicazione sul proprio sito internet per le parti di rispettiva competenza;
5. di prevedere che le imprese di trasporto, una volta consolidati i bilanci mensili definitivi relativi al primo trimestre 2020, pubblicino modalità e tempistiche della procedura funzionale a consentire agli UdB di incrementare le capacità di cui dispongono presso i *city gate* con effetto dal 1 ottobre 2019, tenendone conto nell'applicazione dei corrispettivi di scostamento;
6. di posticipare al 30 settembre 2020 il termine per la predisposizione della relazione di cui al punto 8 della deliberazione 451/2019/R/gas;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A., alle altre imprese di trasporto e al Gestore del SII in persona del legale rappresentante pro tempore;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini